

Cass., civ. sez. II, del 31 maggio 2019, n. 15030

Il secondo motivo del ricorso incidentale che, denunciando violazione degli artt. 1269, 1704, 1388 cod. civ. e 336 e 115 cod. proc. civ., investe il capo della decisione che ha respinto la domanda delle appellanti di restituzione di quanto pagato a titolo di spese processuali in adempimento della relativa statuizione di condanna di primo grado, va invece esaminato nel merito, attesa la sua autonomia rispetto al motivo di ricorso accolto.

Con questa censura le ricorrenti in via incidentale lamentano che la Corte di appello abbia respinto la loro richiesta per la duplice ragione che tale somma risultava versata al procuratore delle controparti e non a loro personalmente e per difetto di prova in ordine alla prova dell'incasso del relativo assegno. In contrario le ricorrenti sostengono, quanto al primo profilo, che anche quando il pagamento delle spese di giudizio viene effettuato dalla parte obbligata al difensore delle controparte l'obbligo di restituzione derivante dall'eliminazione della statuizione di condanna grava sempre sulla parte processuale e, quanto al secondo, che l'incasso dell'assegno relativo alla predetta somma non era mai stato contestato.

Il motivo è manifestamente fondato.

Il pagamento delle spese processuali effettuato dalla parte soccombente in primo grado direttamente in favore del difensore della controparte viene infatti ricevuto da quest'ultimo - in disparte il caso, che non ricorre nella fattispecie, in cui egli sia distrattario - non a titolo personale, quale creditore in proprio, ma quale procuratore della parte vittoriosa, vale a dire in nome e per conto del cliente. Ne discende che, come questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi, detto pagamento, nel caso di riforma della statuizione delle spese, non elide in capo alla parte, che è l'unica legittimata passiva, l'obbligo di rimborsare la somma corrisposta al suo difensore in forza di un titolo ormai venuto meno (Cass. n. 18564 del 2014).

Circa l'affermazione del giudice a quo secondo cui comunque non sarebbe dimostrato l'avvenuto incasso dell'assegno, essa risulta in contrasto con il dato pacifico che il pagamento dell'assegno non è stato oggetto di contestazione ad opera della controparte, come confermato dallo stesso difensore delle ricorrenti T e C, che in sede di discussione ha convenuto sulla fondatezza del mezzo.